STATUTO

Associazione Percorsi ETS

PREMESSA

Il presente Statuto è stato adeguato ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche allo scopo di proseguire le attività di "Percorsi Onlus" in ossequio a quanto prevede la normativa del Terzo Settore.

La storia dell'Associazione Percorsi:
Percorsi nasce come associazione non riconosciuta con sede a Potenza in via Tansillo n. 8 in forza di atto costitutivo stipulato in data 1 maggio 2004, con il quale i soci approvano il primo Statuto.
Nel 2013, stante la necessità di adeguare lo Statuto e la struttura dell'Associazione alle sopravvenute necessità operative, i soci deliberano di riscrivere le norme che disciplinano la vita associativa con delibera dell'Assemblea assunta per atto pubblico a rogito notaio Di Lizia di Potenza in data 25/01/2013, registrato a Potenza il successivo 31/01/2013, al numero 680 IT.
In quell'occasione, la sede legale viene trasferita ad Albano Laziale (Roma) alla via di Tor Paluzzi 164 A.
Successivamente, in data 7 settembre 2016 con atto a rogito notaio Paolo Fenoaltea di Roma l'Assemblea straordinaria delibera le occorrenti modifiche statutarie ai fini di iscrizione dell'Associazione all'Anagrafe delle ONLUS ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che da quel momento assume quindi la denominazione Associazione Percorsi ONLUS.

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "PERCORSI ETS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di ROMA e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L’associazione ha come scopo la promozione della cultura della pace in tutte le sue accezioni. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione intende svolgere attività nel settore dell’educazione e dell’istruzione, della promozione della cultura e dell'arte, della istruzione e della tutela dei diritti civili, ivi compresa la pratica della pace quale si trova disciplinata dall'articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana e consacrata accanto ai valori comuni e universali di dignità umana, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà nel preambolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nel Trattato di Lisbona entrato in vigore il 9 dicembre 2009, negli atti costitutivi dell'ONU e dell'UNESCO, della beneficenza.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art.5 co.1 CTS in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

In particolare, l'attività dell'Associazione viene indirizzata a:
a) ideare, promuovere e diffondere nelle Scuole, nelle Istituzioni e nella Cittadinanza, anche a mezzo della produzione di materiali didattici e di iniziative culturali programmi di animazione, di educazione e di istruzione aventi ad oggetto principalmente i temi dei diritti civili, della pace, della solidarietà, della fratellanza, del clima ed ecologia, dei diritti

umani, quali sono declinati negli atti più sopra menzionati dell'Unione Europea, dell'ONU e dell'UNESCO:
b) promuovere, in collaborazione con Istituzioni nazionali ed estere, Scuole, Università e nelle forme che di volta in volta verranno individuate, programmi e/o interventi di informazione e di sensibilizzazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di solidarietà sociale e di pace nelle declinazioni che costituiscono l'oggetto del presente Statuto;
c) promuovere ogni azione, progetto o programma volti alla tutela dei diritti civili, dell'ambiente;
d) procurare e assicurare l'assistenza, il supporto e il sostegno economico nell'interesse delle persone meno abbienti, emarginate, svantaggiate, sia in Italia che all'estero, fornendo aiuti anche umanitari direttamente o per il tramite di Enti e Organizzazioni con cui collabora continuativamente e che operano in tale ambito;
e) ideare, promuovere e realizzare programmi di cooperazione, direttamente ovvero per il tramite di altre Organizzazioni con le quali intrattiene stretti rapporti di collaborazione, nei Paesi in via di sviluppo.

A tal fine, nel rispetto dello scopo fondamentale più sopra descritto, l'Associazione avrà cura di:
a. approntare le strutture, i mezzi, l'organizzazione, gli strumenti anche finanziari e quant'altro occorrente alla realizzazione dell'oggetto sociale;
b. provvedere a quanto occorrente per organizzare e promuovere convegni, conferenze e seminari ovunque essi vengano tenuti in collaborazione con Istituzioni nazionali ed estere, oppure anche solo partecipare alla loro organizzazione promossa da altri organismi aventi finalità consimili a quelle dianzi descritte;
c. sostenere attività ed organizzazioni benevole e caritatevoli, ovunque esse si trovino;
d. distribuire sotto forma di comodato gratuito, locazione e vendita materiali didattici, letterari ed audiovisivi aventi contenuti coerenti con lo scopo dianzi descritto, provvedendo anche alla produzione e duplicazione degli stessi;
e. istituire uffici, centri di informazione e sistemi di comunicazione;
f. addestrare e tenere in forza volontari ed, occorrendo, impiegati;
g. promuovere attività educative e provvedere a quanto occorrente per questo scopo;
h. ricevere sostegno da organizzazioni, società, enti ed amministrazioni ovunque esse si trovino, purché destinate alla realizzazione dello scopo di PERCORSI ETS;
i. intraprendere attività commerciali, a condizione che i profitti da essi derivanti non vadano a vantaggio di alcun individuo e vengano destinati allo scopo fondamentale della Associazione;
j. contrarre mutui quale mutuataria e mutuante, investire denaro e ricevere donazioni;
k. designare funzionari e rappresentanti;
I. pubblicizzare le attività descritte ai punti che precedono. L'associazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse rispetto a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.
L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati - categorie di soci)

Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all’associazione persone fisiche, organizzazioni ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
a) ordinari; b) onorari; c) sostenitori
Sono soci onorari coloro che l'Organo di Amministrazione ha facoltà di individuare tra le persone che si sono distinte nel campo professionale, in ambito scientifico o político per aver profuso il proprio impegno a beneficio del progresso umano e della solidarietà sociale, ovvero si siano rese meritevoli verso la Associazione nella promozione e nel sostegno delle attività.
I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi della Associazione.

Tutti i soci partecipano alle Assemblee dell'Associazione con diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali, con eccezione dei minorenni.
Il Consiglio di Amministrazione approva, occorrendo, un regolamento che disciplina le attività interne ed esterne dei soci.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi
- essere eletti negli stessi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca

danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Vicepresidente Vicario
- il Tesoriere
- il Segretario

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto (per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale).

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8
(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento dei componenti alle riunioni dell' Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione (scegliere se inserire o meno la possibilità di partecipazione on line).

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, ovvero dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi e, segnatamente, l'Organo di amministrazione, il Presidente e l'Organo di controllo, se ed in quanto obbligatorio per legge).
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 11
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 13
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 14
(Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

ART. 15
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

ART. 16
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 17
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.